

Tribunale di Roma, sez. X, ordinanza 24 – 25 maggio 2017

Giudice Picaro

Fatto e diritto

Il Giudice istruttore dott. Vi. Pi., sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 23.5.2017 (proc. n. 64652/2016 RG), rilevato che nonostante l'infelice formulazione della delibera 5.5.2016 n. 209 dell'AEEG, emanata in attuazione dell'art. 2 comma 24. lettera b) della L. 14.11.1995 n. 481, dell'art. 141 comma 6. lett. c) del Codice del Consumo, e dell'art. 2.1 del TICO costituente l'allegato A alla suddetta delibera, che si riferiscono alle controversie tra clienti finali di gas alimentati in bassa pressione (persone fisiche o giuridiche che abbiano stipulato un contratto di fornitura per uso proprio di servizi dei settori regolati dall'Autorità per l'Energia Elettrica, il gas ed il sistema idrico) e operatori e gestori (soggetti che esercitano i servizi nei settori regolati dalla suddetta Autorità), il tentativo di conciliazione obbligatorio davanti al Servizio di Conciliazione dell'AEEG, o davanti agli organismi di risoluzione extragiudiziale delle controversie di cui alla delibera 209 del 5.5.2016 dell'AEEG, sulla base dell'indicazione contenuta alla pagina 4 allegato e) secondo la quale la procedura di conciliazione presso -la AEEG "è attivabile in caso di mancata o insoddisfacente risposta al reclamo di primo livello" t reclamo proponibile solo dai clienti finali e dai prosumer e non dagli operatori e gestori, sulla base del richiamo alla pagina 5 allegato e) che si riferisce all' "accesso dei clienti finali alla procedura di risoluzione extragiudiziale delle controversie e alle procedure speciali" e non agli operatori e gestori, sulla base del fatto che l'applicazione graduale del meccanismo è stata indicata come "sospesa per le controversie attivate da un operatore nei confronti del cliente finale" alla pagina 13 allegato e) e che anche alla pagina 19 allegato e) è stata sospesa la disciplina per le controversie degli operatori con i clienti, sulla base dell'art. 6 del TICO che prevede che il cliente o utente finale possa attivare la procedura di conciliazione solo dopo aver inviato il reclamo all'operatore o gestore, sulla base dell'art. 8.4 del TICO che prevede che gli operatori e gestori siano tenuti a partecipare alle procedure di conciliazione attivate nei loro confronti presso d servizio di conciliazione di cliente o utente finale salvi i casi d'inammissibilità della domanda, e sulla base dell'art. 141 comma 8 lett f) del Codice del Consumo (come sostituito dal D.Lgs. n. 130/2015) che prevede l'inapplicabilità del tentativo di conciliazione alle procedure avviate da un professionista nei confronti di un consumatore, deve ritenersi applicabile alle sole controversie introdotte dai clienti finali, o utenti, nei confronti degli operatori e gestori e non alle controversie (o come nella specie alle domande riconvenzionali) introdotte contro i clienti finali, o utenti, dagli operatori e gestori; rilevato che a conferma di tale interpretazione, la richiesta di attivazione della procedura di conciliazione presentata da ENI SPA è stata archiviata per inammissibilità dal Servizio Conciliazione clienti energia in data 4.5.2017, e TAEEG, appositamente interpellata dal legale di ENI SPA, in data 15.5.2017 ha ritenuto impraticabile il tentativo di conciliazione in base alla delibera 5.5-2016 n. 209 della stessa AEEG per le controversie azionate da un operatore nei confronti di un cliente finale;

considerato pertanto che deve essere revocata l'ordinanza emessa da questo Giudice il 5/6.4.2017 nella parte in cui ritenendo obbligatorio il tentativo di conciliazione in questione a partire dall'1.1.2017 anche per le cause introdotte dagli operatori nei confronti del cliente finale, ha concesso ad Eni SPA il termine di trenta giorni per la, presentazione della domanda di con dilazione in ordine alla domanda riconvenzionale da esso proposta;

rilevato che a fronte della richiesta di termini ex art. 183 comma 6. c.p.c è necessario differire la pronuncia sulle richieste di ordinanza ex art. 186 ter c.p.c. avanzate da Eni SPA all'esito della scadenza di detti termini

P.Q.M.

Revoca l'ordinanza del 5/6.4.2017 nella parte in cui ritenendo obbligatorio il tentativo di conciliazione in questione a partire dall'1.1.2017 anche per le cause introdotte dagli operatori nei confronti del cliente finale, ha concesso ad Eni SPA il termine di trenta giorni per la presentazione della domanda di conciliazione in base alla delibera 5.5.2016 n. 209 dell'AEEG in ordine alla domanda riconvenzionale da esso proposta; concede i termini ex art. 183 comma 6. c.p.c. decorrenti dalla comunicazione della presente ordinanza; rinvia per deduzioni sulle prove e per la pronuncia sulle stesse e sulle richieste di

ordinanza ex art. 186 ter c.p.c. all'udienza del 26.9.2017 ore 10, invitando le parti a produrre in udienza copia cartacea di cortesia degli atti di costituzione e memorie e dei documenti prodotti, Si comunichi.